

ACCORDO

tra

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA

e

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

in attuazione delle Linee guida
per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di IeFP,
ai sensi dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010

VISTI

gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale, nel rispetto delle norme generali sull'istruzione, per cui lo Stato ha legislazione esclusiva;

la legge n.299 del 27/12/2006, art.1, comma 622 e il successivo D.M. 139/2007 concernenti l'Obbligo di istruzione;

l'art.64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;

il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226 e successive modificazioni;

il D.P.R n.275/1999, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

la legge 2 aprile 2007, n.40, ed in particolare l'art.13;

il D.P.R. n.87 del 15 marzo 2010, Regolamento recante norme concernenti il riordino dell'istruzione professionale;

l'art. 2, co.3, del regolamento di cui sopra, secondo il quale gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali di cui all'art.17 del decreto citato, inclusi nel repertorio nazionale previsto dall'art.13 della legge n.40 del 2 aprile 2007;

l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 29 aprile 2010, con il quale viene definito il repertorio delle Figure professionali nazionali e i relativi standard formativi;

l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, con la quale vengono adottate le Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi dell'istruzione professionale e

quelli dell' Istruzione e Formazione Professionale;

la Delibera di giunta n.1776 del 22 novembre 2010, con la quale si approva la correlazione tra le qualifiche professionali conseguibili nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale e le figure nazionali di cui all'accordo in conferenza Stato-Regioni del 29/04/2010, recepito con decreto interministeriale del 15 giugno 2010 nonché le modifica e integrazioni alla stessa di cui alla Delibera di giunta n. 1287 del 12 settembre 2011

la Legge regionale 30 giugno 2011, n.5 "Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale";

l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27/07/2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

l'Accordo in Conferenza Unificata del 27/07/2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

la Delibera di Giunta regionale n.1140 del 27 luglio 2011, riguardante la "realizzazione di un percorso sperimentale volto a favorire il conseguimento della qualifica triennale per i ragazzi ad alto rischio di abbandono/dispersione da svolgersi per l'a.s. 2011/2012 nell'ambito dell'azione regionale di supporto al sistema di IeFP";

la Determinazione Dirigenziale regionale n.13052 del 24/10/2011 con la quale viene approvata la documentazione tecnica relativa al percorso sperimentale di cui alla Delibera n.1140 del 27 luglio 2011 sopracitata;

CONSIDERATA

la necessità di dare attuazione alle Linee guida per gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali IP e i percorsi di IeFP, ai sensi dell'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, per consentire, nell'interesse prioritario degli studenti, la realizzazione dell'offerta formativa sussidiaria, e la partecipazione degli Istituti Professionali al sistema regionale di istruzione e formazione professionale,

l'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e formazione professionale per tutti i giovani, in riferimento agli obiettivi fissati dall'Unione europea;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Art.1. Finalità

La Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale con il presente Accordo disciplinano gli organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli istituti professionali e i percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle norme nazionali e regionali in materia e del sistema regionale dell'IeFP regolato dalla legge regionale n.5/2011.

Il presente Accordo ha validità per l'anno scolastico 2012/2013 e si ritiene tacitamente rinnovato, salva diversa indicazione delle Parti.

L'anno scolastico si intende ricompreso tra il 1 settembre e il 31 agosto successivo per tutti i soggetti attuatori dei percorsi triennali di Istruzione e formazione professionale.

Art.2. Realizzazione dell'offerta formativa sussidiaria degli istituti Professionali

1. Nel quadro del sistema regionale di istruzione e formazione professionale regolato dalla legge 5/2001, l'offerta di percorsi triennali di leFP degli istituti professionali si realizzerà secondo il modello organizzativo della "offerta sussidiaria integrativa", come codificato nelle Linee guida adottate in sede di Conferenza unificata il 16 dicembre 2010 (Capo II, punto 2.2. "Tipologia A – Offerta sussidiaria integrativa").

2. Sulla base della programmazione territoriale dell'offerta formativa, gli istituti professionali possono presentare nel rispetto delle competenze degli Organi collegiali in materia di definizione del piano dell'offerta formativa, la propria candidatura presso le Province, per attivare i percorsi di leFP configurati secondo la tipologia dell'Offerta sussidiaria integrativa, in relazione ai propri indirizzi quinquennali, come indicato nell'allegato 1 all'Accordo in Conferenza Unificata citato.

3. Gli Istituti professionali ammessi all'offerta sussidiaria adegueranno il proprio piano dell'offerta formativa organizzando i curricula in modo da consentire, agli studenti interessati, la contemporanea prosecuzione dei percorsi quinquennali, nel rispetto delle norme contenute nel DPR 122/09 in materia di valutazione.

4. Ai sensi dell'art.6, comma 2, della Legge regionale 30 giugno 2011, n.5, l'iscrizione e la frequenza al primo anno dei percorsi triennali di qualifica avviene presso un istituto professionale ammesso all'offerta sussidiaria, secondo il comma 2 del presente articolo.

Art.3. Programmazione dell'offerta formativa

L'attivazione dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale seguirà l'iter della programmazione territoriale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni regionali.

Art.4. Integrazione tra sistemi - Raccordi tra gli Istituti professionali e gli Enti di formazione professionale

La collaborazione operativa e progettuale tra gli Istituti professionali e gli Enti di formazione è finalizzata a garantire agli studenti l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il conseguimento di una qualifica professionale. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle delibere degli OO.CC., nonché dell'autonomia degli Enti di formazione, essa si svilupperà secondo le seguenti linee d'azione:

- a) SVILUPPO delle COMPETENZE DI BASE E PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE : progettazione e realizzazione di interventi mirati al sostegno motivazionale, all'orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione; sarà attivata ogni possibile azione per il recupero tempestivo delle competenze di base e per garantire la frequenza dei ragazzi a rischio; compreso il ricorso a percorsi personalizzati che prevedano metodologie il più possibile laboratoriali nonché l'integrazione sinergica delle risorse degli Istituti Professionali e degli Enti di formazione (competenze professionali, spazi, laboratori)
- b) PROFESSIONALIZZAZIONE: progettazione e realizzazione, già dal primo anno, del curriculum finalizzato allo sviluppo delle competenze professionali, tramite metodologie utili al loro sviluppo, con particolare riferimento all'utilizzo dei laboratori e alle metodologie che avvicinano gli studenti al mondo del lavoro
- c) PASSAGGI tra gli Istituti Professionali e gli Enti di formazione: si metteranno in atto interventi e collaborazioni che agevolino i passaggi tra sistemi e il reciproco riconoscimento dei crediti

Art.5. Passaggi tra Istruzione Professionale ed Enti di formazione professionale

1. La frequenza dei percorsi triennali leFP all'interno degli Istituti Professionali sarà riconosciuta per il passaggio al secondo e terzo anno dei percorsi di uguale qualifica erogati dagli Enti di formazione.

La non ammissione alla classe seconda o alla classe terza degli Istituti professionali, secondo le norme contenute nel D.P.R. n.122/09 in materia di valutazione degli alunni, non pregiudicherà la possibilità del passaggio ai percorsi erogati dagli Enti di formazione, anche in vista dell'assolvimento dell'Obbligo di Istruzione. In tali casi gli Enti valuteranno le conoscenze, abilità e competenze acquisite dallo studente e attiveranno, ove necessario, percorsi di riallineamento per il recupero delle competenze.

2. Per consentire la reversibilità delle scelte degli studenti, sarà possibile il passaggio dal primo anno di un Istituto professionale al secondo anno di un Ente a qualifica diversa, purché tale passaggio sia supportato da percorsi di riallineamento ed integrazione delle competenze.

3. I passaggi di cui ai commi precedenti sono previsti di norma al termine dell'anno scolastico, in corso d'anno saranno consentiti solo in casi eccezionali, dietro valutazione del Consiglio di classe dell'Istituto professionale frequentato, previo esame della situazione personale dello studente; anche con la partecipazione di una rappresentanza dell'Ente di formazione di accoglienza.

4. In caso di passaggio dall'Ente di formazione professionale all'Istituto Professionale si seguiranno le indicazioni del D.M. 86/2004 e dell'OM n.87/2004.

Art.6. Passaggi da Istruzione del secondo ciclo non a qualifica ai percorsi di leFP

1. Gli studenti che hanno frequentato percorsi del sistema di istruzione del secondo ciclo non a qualifica e che chiedono di iscriversi a un percorso triennale di qualifica possono accedere a un Istituto Professionale che rilascia la qualifica prescelta secondo le norme generali previste per il passaggio di alunni provenienti da istituti di ordine, tipo e indirizzo diverso (cfr. O.M. n.90 del 21.5.2001, art.24: Esami integrativi).

2. Qualora lo studente proveniente dall'istruzione del secondo ciclo non a qualifica chieda di accedere a un percorso di qualifica realizzato da un Ente, la domanda andrà presentata all'Ente medesimo per il tramite dell'istituto frequentato, cui compete il rilascio del nulla osta .
L'Ente cui la domanda è rivolta curerà la verifica delle competenze possedute dallo studente, anche tramite prove di accertamento delle medesime, e proporrà il percorso ritenuto più idoneo, eventualmente con ricorso a moduli integrativi per il riallineamento e l'integrazione delle competenze.

Art.7. Percorsi personalizzati per il sostegno al successo scolastico e formativo

1. Gli studenti che conseguono in ritardo il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che si trovano in una situazione di grave rischio di abbandono dei percorsi scolastici o formativi, e gli studenti che hanno interrotto la frequenza degli stessi senza aver frequentato un primo anno di scuola secondaria di secondo grado , potranno accedere ad un percorso formativo personalizzato volto a favorire il conseguimento di una qualifica professionale. Tale percorso triennale potrà essere realizzato presso un Ente di formazione, tenendo conto delle richieste della famiglia e dello studente, nonché della previa verifica delle singole situazioni individuali rispetto a:
 - L'età anagrafica dello studente
 - Le competenze da questo possedute
 - Il percorso di studi seguito
 - I fattori di rischio abbandono
 - Le motivazioni dello studente e della famiglia
 - Ogni altro elemento utile a conoscere la situazione personale dello studente in relazione al proseguimento del percorso formativo
2. La richiesta delle famiglie di cui al punto 1. andrà presentata contestualmente alla domanda di iscrizione ad un Istituto professionale, per il tramite della scuola di primo grado frequentata, che la trasmetterà sia all'Istituto Professionale sia all'Ente indicato, nei termini previsti dall'annuale circolare ministeriale sulle iscrizioni. La verifica di cui al punto 1. sarà svolta congiuntamente, a cura dell'Ente di formazione cui è rivolta la richiesta, dall'Ente stesso, dalla scuola di primo grado frequentata dallo studente e dall'Istituto professionale prescelto e andrà conclusa entro il termine di definizione degli organici negli Istituti Professionali. I soggetti partecipanti si esprimeranno in merito al percorso ritenuto più idoneo al conseguimento della qualifica professionale scelta e alle relative condizioni di svolgimento, successivamente condiviso e accettato dalla famiglia.
3. Per gli studenti di cui al presente articolo, l'Ente di formazione si impegna a realizzare un percorso di durata triennale, come da schemi progettuali esemplificati nell'allegato tecnico alla determinazione di Giunta n.13052 del 24/10/2011.

Art.8. Studenti a rischio abbandono senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione

1. Allo scopo di perseguire l'assolvimento generalizzato dell'obbligo di istruzione e prevenire il fenomeno di abbandono da parte di studenti senza titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione , possono essere stipulate, ai sensi dell'art. 7 del DPR 275/99, Convenzioni tra la scuola secondaria di primo grado e gli Enti di formazione professionale, per la realizzazione di percorsi personalizzati mirati al conseguimento della licenza di primo grado ed alla permanenza dello studente nel circuito formativo, attraverso l'inserimento nei percorsi di leFP.

2. Tali percorsi sono rivolti esclusivamente e in via eccezionale agli studenti iscritti presso una scuola secondaria di primo grado, che abbiano compiuto almeno 15 anni e risultino a forte rischio abbandono.
3. La stipula della Convenzione, in accordo con la famiglia, sarà a cura della scuola secondaria di primo grado, che curerà gli opportuni contatti con gli altri soggetti coinvolti. Ai fini della sua stipula, la scuola secondaria di primo grado e l'Ente di formazione effettueranno una valutazione congiunta della situazione, prendendo in considerazione i medesimi fattori indicati al precedente articolo 7, comma 1.
4. Analoga Convenzione potrà essere stipulata tra un CTP e un Ente di formazione professionale, qualora lo studente senza titolo di licenza del primo grado di istruzione e a forte rischio di abbandono abbia sedici anni e sia iscritto a un CTP.
5. L'avvio del percorso triennale di qualifica con la modalità della Convenzione di cui al presente articolo viene riconosciuto a tutti gli effetti per il proseguimento del percorso presso l'Ente di formazione, che si impegna a realizzare un percorso di durata triennale, come da schemi progettuali esemplificati nell'allegato tecnico alla determinazione di Giunta n.13052 del 24/10/2011.

Art. 9 - Esami e certificazioni finali

Gli esami conclusivi dei percorsi di qualifica triennali per il conseguimento dei titoli di qualifica professionale si svolgono sulla base della disciplina della Regione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.17 e all'art. 20 del Capo III del D.lgs. n. 226/2005, nonché alle sue successive integrazioni, con particolare riferimento all'Accordo di cui all'art.18, comma 2, Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011 e recepito con Decreto MIUR, di concerto con il Ministro del lavoro, l'11 novembre 2011.

Art.10. Collaborazione istituzionale e azione regionale di supporto al sistema

1. La collaborazione operativa e progettuale tra Istituti professionali ed Enti di formazione vedrà la messa in campo e l'integrazione delle specifiche competenze, esperienze e risorse dei diversi soggetti coinvolti, da integrare in modo sinergico in vista del conseguimento delle finalità di cui al punto 1, promuovendo altresì l'apporto di altri soggetti del territorio.
2. Le istituzioni scolastiche, per la realizzazione dell'offerta sussidiaria si avvarranno della quota di autonomia e flessibilità prevista dal DPR n.87/2010 art.5, co.3 lettere a), b) e c) ed utilizzeranno le risorse umane nei limiti delle consistenze di organico del personale della scuola assegnato.
3. Obiettivo del Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale è di assicurare alle persone il successo scolastico e formativo e di fornire un'adeguata e organica risposta ai fabbisogni formativi e professionali dei territori; a tal fine, la Regione come previsto svolge un'azione di

supporto al sistema come previsto dall' art. 11 e art. 14 della Legge Regionale 5/2011, anche con risorse proprie da destinare sia agli Enti sia agli Istituti professionali, per la realizzazione delle azioni di cui al presente Accordo.

Art.11. Monitoraggio, valutazione, coordinamento delle azioni

Ufficio Scolastico Regionale e Regione, nel rispetto delle relative competenze istituzionali, si impegnano a condividere le informazioni e i dati utili al governo del presente Accordo, nonché ad assicurare congiuntamente alle istituzioni scolastiche ed agli Enti il supporto tecnico per la migliore realizzazione delle azioni ivi contemplate, nonché a sviluppare azioni di coordinamento, monitoraggio e valutazione, in raccordo con le relative azioni nazionali .

Il Vice Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per l'Emilia-Romagna

Stefano Versari



Il Direttore Generale
Area cultura, formazione, lavoro
della Regione Emilia-Romagna

Cristina Balboni



Bologna 25 gennaio 2012